



**NOTA INFORMATIVA SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE IN FUGA DALL'UCRAINA DAL
24.2.2022
e/o GIA' PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO IN DATA PRECEDENTE**

Il Consiglio dell'Unione Europea, con la **Decisione 382/2022** ha attuato la **Direttiva 2001/55/CE** sulla **protezione temporanea**, accertando, per la prima volta da quando la stessa è entrata in vigore, l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati in favore di coloro che hanno lasciato l'Ucraina a seguito del conflitto armato esploso in data 24 febbraio 2022.

Il Governo italiano, ha dato attuazione alla Decisione 2022/382, con il **DPCM 28 marzo 2022**, la cui adozione è prevista dall'art. 20 del Testo Unico Immigrazione, anche in deroga a disposizioni del citato TUIMM, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, e dall'art. 3 del Decreto legislativo 7 aprile 2003 n. 85, recante *“attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”*.

La **protezione temporanea**, in particolare, è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, *“nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione”*.

La protezione temporanea viene attivata nei confronti di cittadini di Paesi terzi o apolidi che abbiano dovuto abbandonare forzatamente il loro Paese di origine o che siano stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili, risulti impossibile a causa della situazione esistente nel Paese stesso.

→ **PERSONE CHE POSSONO BENEFICIARE DEL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA**

La Protezione temporanea ha la durata di **un anno**, decorre dal 4 marzo 2022, e si applica alle persone sfollate dall'Ucraina dal giorno 24 febbraio 2022. In particolare, la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie:

I - ai cittadini ucraini soggiornanti in Ucraina prima della data del 24 febbraio 2022;

II - agli apolidi e cittadini di paesi extra UE che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale interna equivalente prima del 24 febbraio 2022;

III - ai familiari delle due categorie sopra individuate, in possesso di permesso di soggiorno permanente, che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e che non possono rientrare in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese di origine;



Per **familiare** si intende:

- Il coniuge o partner che abbia una relazione stabile con da una delle persone di cui ai punti I e II;
- I figli minorenni non sposati, anche solo del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi;
- I figli maggiorenni e i genitori conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato l'afflusso massiccio di sfollati e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una delle persone di cui ai punti I e II.

NB 1: Qualora i familiari sopra indicati risultassero ancora al di fuori dei confini dell'UE, le persone indicate ai punti I e II possono azionare una procedura di ricongiungimento familiare nei confronti dei loro familiari.

NB 2: Restano esclusi dai benefici di cui alla protezione temporanea i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornati in Ucraina con titolo di soggiorno non a carattere permanente.

→ **PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE TEMPORANEA E RAPPORTI CON ALTRE FORME DI PROTEZIONE RICONOSCIBILI**

L'art. 2 del DPCM 28 marzo 2022 dispone che il Questore del luogo ove è domiciliata la persona richiedente la protezione temporanea, rilascia a quest'ultima un permesso che riporta, a motivo del soggiorno: protezione temporanea.

Il titolo di soggiorno ha durata annuale, viene rilasciato in formato elettronico ed in esenzione da ogni imposta e tassa, poiché attribuito a titolo gratuito. Alla sua scadenza, il titolo di soggiorno, nel perdurare della situazione di emergenza, potrà essere rinnovato e prorogato di sei mesi in sei mesi sino ad un massimo di un anno.

La persona titolare di un permesso per protezione temporanea, può, in qualunque momento, presentare una domanda di protezione internazionale innanzi alla Questura competente per luogo di domicilio che acquisita la stessa, notizierà la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente per territorio.

L'esame delle istanze di protezione internazionale pervenute dopo la data del 24 febbraio 2022 e le relative decisioni, risulteranno tuttavia differite sino alla data di cessazione delle esigenze di protezione temporanea.

L'eventuale pendenza della domanda di protezione internazionale presentata in Italia prima del 24 febbraio 2022 da persona già presente sul territorio italiano e non ancora definita, non ostacola alla possibilità di chiedere la protezione temporanea. Se però la persona risulta titolare di protezione internazionale già riconosciuta (status di rifugiato o per motivi di protezione sussidiaria) è precluso l'accesso alla protezione temporanea.

La persona può altresì presentare una domanda di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 1.1 di cui al TUIMM (D.Lgs 286/98) come da modifiche introdotte nel dicembre del 2020 dalla L. 173/2020.

Dall'accesso alla protezione temporanea restano escluse le persone nei confronti delle quali sussistono motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato o che abbiano riportato condanne per alcuni gravi e specifici, reati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: coloro che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, o reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica, o un reato grave, di natura non politica, commesso al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea).

Nei casi di esclusione della protezione temporanea, la persona che intende presentare domanda di protezione internazionale, può farlo e nelle more della relativa procedura non è espellibile dal territorio nazionale.

Si deve precisare che la persona "esclusa" dalla protezione temporanea, non è comunque rimpatriabile poiché è proprio l'impossibilità del rimpatrio a definire lo "sfollato" ai sensi della normativa in vigore. Le indicazioni di cui al DPCM pubblicato il 28 marzo 2022, come detto, chiariscono che, in caso di applicazione di una clausola di esclusione, lo "sfollato" possa comunque presentare domanda di protezione internazionale, e qualora nella relativa procedura gli venisse applicata la medesima clausola di esclusione, il soggetto potrebbe comunque conseguente avere accesso al riconoscimento di una protezione interna non già di natura temporanea, bensì "speciale" ai sensi del TUIMM (D.Lgs 286/98), in applicazione del principio di "non refoulement".

→ **DISPOSIZIONI DI FAVORE PER I CITTADINI UCRAINI**

- I cittadini ucraini che hanno presentato **domanda di emersione** ai sensi della L. 17 luglio 2020 e per i quali il relativo procedimento risulta ancora pendente o comunque non ancora definito, in deroga alla relativa normativa, possono uscire e fare rientro in Italia per prestare soccorso ai propri familiari. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, raccomanda di assicurare priorità alle pratiche di emersione dei rapporti di lavoro riferite a cittadini di nazionalità Ucraina (circolare dell'8 marzo 2022 n. 1521)
- I cittadini ucraini che hanno presentato **domanda di cittadinanza**, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, potendo regolarizzare l'incombente in un successivo momento dopo la cessazione delle esigenze di protezione temporanea.
- Con l'OCDPC n. 876 del 13 marzo 2022, all'art. 3, sono state altresì previste **agevolazioni** significative per i cittadini in fuga dall'Ucraina nell'utilizzo **del trasporto** ferroviario, autostradale, e marittimo a titolo gratuito, nei primi 5 giorni dall'ingresso ed al fine di raggiungere il luogo di destinazione o di accoglienza.
- Il Ministero dell'Interno, con Prot. n. 18603 del 3 marzo 2022 ha pubblicato la delibera dell'Ambasciata Ucraina in Italia in merito al **rilascio di certificati provvisori di identità** ai cittadini ucraini sprovvisti di documenti e sul prolungamento della data di validità dei passaporti ucraini fino a 5 anni e l'inserimento dei figli minori di anni 16 nei passaporti dei loro genitori.



→ ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

La **richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea**, consente al suo titolare di **accedere al mercato del lavoro senza alcuna limitazione** e/o altro presupposto tale da necessitare di ulteriori accertamenti volti al limitare il pieno accesso al relativo diritto previsto dal DPCM pubblicato in data 28 marzo 2022; E ciò, allo scopo di accompagnare progressivamente l'inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle comunità che li accolgono.

La richiesta di permesso di soggiorno, consente al suo titolare di **accedere all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale**, in condizioni di parità con il cittadino italiano, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta, con relativa attribuzione della tessera sanitaria, senza altro ulteriore presupposto tale da necessitare di ulteriori accertamenti volti a limitare il pieno accesso al relativo diritto previsto dal DPCM pubblicato in data 28 marzo 2022. Sino alla data di presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, al cittadino in fuga dall'Ucraina viene comunque garantita l'assistenza sanitaria per le prestazioni urgenti, essenziali e continuative, mediante rilascio del tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente) da parte delle strutture abilitate.

Al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della Questura territorialmente competente il **codice fiscale**, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Oltre ai dati anagrafici è trasmessa all'Agenzia delle entrate anche una informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria. L'Agenzia delle entrate, rende disponibile al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, il codice fiscale e l'informazione atta a identificare il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria attraverso le procedure informatiche già attive tra i due enti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022).

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea, consente al suo titolare di accedere allo **studio**, salve le norme più favorevoli previste dal TUIMM per il diritto allo studio e dal decreto di attuazione della direttiva accoglienza (D.Lgs 142/2015) e dalla legge che tutela la condizione dei MSNA (L. 47/2017).

Il tenore delle indicazioni contenute nel DPCM pubblicato in data 28 marzo 2022, quali disposizioni speciali adottate anche in deroga a disposizioni del TUIMM (per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea) e dunque preminenti, esprimono la chiara *ratio* dell'intervento normativo, volta a **favorire e facilitare la massima integrazione sociale e territoriale in Italia della persona in fuga dall'Ucraina, sia da un punto di vista lavorativo, che di pieno accesso alla salute, che ai diritti assistenziali ed alloggiativi.**

Diritti, costituzionalmente garantiti, tanto che il pieno e completo riconoscimento degli stessi, non può risultare limitato dall'applicazione di altre fonti e/o circolari - che richiedano, per l'accesso a detti diritti, ulteriori requisiti - in particolare se precedenti all'entrata in vigore della normativa speciale, volta a regolamentare in via preminente una particolare categoria di persone gravata da un dramma umanitario determinato dallo scoppio di un conflitto interno, che per la sua intensità e livelli di distruzione ha costretto alla fuga milioni di sfollati, ivi comprese donne e minori, anche soli, unitamente ad altre categorie vulnerabili bisognose di assistenza e supporto sanitario e psicologico.



FOCUS MINORI NON ACCOMPAGNATI

In data 25 marzo 2022, in ragione del sempre più consistente flusso d'ingresso in Italia di minori soli, in progressivo aumento a causa dell'estendersi del conflitto in Ucraina, è stato varato dal **Commissario Delegato dal Ministero dell'Interno** per il coordinamento delle misure e procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei MSNA provenienti dall'Ucraina **“il piano minori stranieri non accompagnati”** tramite adozione dell'**OCDPC n. 876/2022**.

Il piano, mira a fornire le linee guida per la gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati nel territorio nazionale a seguito degli eventi bellici che hanno interessato l'Ucraina al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra gli enti istituzionali a vario titolo coinvolti (a livello Centrale: Commissario Delegato ai sensi del OCDPC n. 876/2022 – Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Direzione Generale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Giustizia. A livello locale: Prefettura, Questure, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni, Tribunale per i minorenni, Comuni e Servizi Sociali).

I minori stranieri, godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari, nonché di tutele specifiche contro l'allontanamento, l'espulsione, il respingimento alla frontiera, con diritto all'accoglienza così come di ottenere ogni informativa sui propri diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi, oltre a beneficiare del diritto allo svolgimento prioritario dell'indagine volta a consentire il rintraccio dei propri genitori o familiari (dai quali i minori possono essere stati improvvisamente separati durante il percorso migratorio) e che possano prendersene cura, nonché il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi della Legge 47/2017.

Nell'ambito del **Tavolo Minori** coordinato dalla Protezione civile, è stata rappresentata l'importanza di rilevare tempestivamente la presenza di minori non accompagnati ucraini attraverso lo strumento ordinario del SIM (Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati), al fine di disporre di informazioni aggiornate sull'evoluzione delle presenze.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito il **Sistema SIM** ai fini del censimento e del monitoraggio da parte dell'Ente locale della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale (previsto dall'art. 9 legge n. 47/2017 e articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 142/2015).¹

Il **piano minori stranieri non accompagnati** adottato in data 25 marzo 2022 con l'OCDPC n. 876/2022, al capitolo 4 - Par. 4.1, dispone, richiamando le disposizioni contenute nel D.Lgs 142/2015 (c.d decreto accoglienza) che l'inserimento dei minori non accompagnati in accoglienza si divide in due fasi in base all'età del minore, in particolare se quest'ultimo risulti infra o ultra quattordicenne.

- **Minori ultra-quattordicenni:**
 - La prima fase è realizzata in strutture governative che fanno capo alla gestione del Ministero dell'Interno per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni.
 - La seconda fase è realizzata nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione SAI.

¹ **Nota di Anci**

<https://ancitoscana.it/images/ucraina/procedura-presenza-in-carico-minori-stranieri-non-accompagnati-a-seguito-di-arrivo-o-rintraccio-sul-territorio-nazionale.pdf>



In mancanza di posti presso le strutture SAI, l'accoglienza e l'assistenza dei minori è temporaneamente assicurata dai Comuni. Nell'ipotesi di afflussi massicci tali che i Comuni non siano in condizioni di assicurare l'accoglienza, i Prefetti possono attivare strutture recettive temporanee (ovvero Centri CAS) dedicate esclusivamente all'inserimento di minori, ultra quattordicenni.

- **Minori infra-quattordicenni:** L'assistenza e accoglienza dei minori con meno di 14 anni sono assicurate dal Comune (art. 19 comma 3 D.Lgs 142/2015, c.d decreto accoglienza). In via residuale, nell'ambito del sistema SAI ove risultano attive strutture autorizzate dalla Regione, specificatamente dedicate all'accoglienza di minori infra-quattordicenni.

Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori dall'Ucraina, le comunità per minori autorizzate o accreditate all'accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono **derogare ai parametri di capienza** previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle Regioni, delle Province Autonome o degli Enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni (Art. 8 OCDPC 881 del 29 marzo 2022).

Per tutte le ulteriori indicazioni operative, anche relative alle modalità di segnalazione dei Minori Stranieri non accompagnati, all'identificazione, censimento e monitoraggio degli stessi, nonché alle modalità di attivazione della procedura di accertamento dell'età, si consulti il **“piano minori stranieri non accompagnati”** il cui Link è inserito nella sitografia allegata alla presente nota informativa.

Le recenti disposizioni entrate in vigore a seguito dello scoppio dell'emergenza umanitaria in Ucraina, non fanno che rafforzare le previsioni di legge volte a garantire la massima tutela e protezione dei minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale, sia da un punto di vista sanitario, che attraverso il pieno e completo accesso alla salute globale in condizioni di parità con il cittadino italiano, così come da un punto di vista di inserimento in accoglienza in strutture specificatamente dedicate all'infanzia, sia di accesso al lavoro e tirocini professionalizzanti, laddove compatibili con l'età del minore in rapporto al lavoro svolto. Il tutto, in linea con la normativa a protezione dei minori non accompagnati di cui alla legge 47/2017, del D.Lgs 142/2015 nonché dell'art. 403 del codice civile, che dispone che *“quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”*.



La nota informativa è stata realizzata da Anci Toscana, a cura di **Avv. Luigi Tessitore**

SITOGRAFIA

EMERGENZA UCRAINA

Le fonti e gli atti normativi sono consultabili sul sito: <https://www.asgi.it/emergenza-ucraina/>

Decisione 382/2022 del Consiglio dell'Unione Europea consultabile sul sito:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0382>

DPCM 28 marzo 2022 consultabile sul sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22G00035/sg>

LAVORO, SALUTE E AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER I CITTADINI UCRAINI

Circolare dell'8 marzo 2022 n. 1521 indirizzata agli Ispettorati Territoriali, consultabile sul sito:
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_3_8_Lavoro_INL_circolare__1521_regolarizzazione_istanze-cittadini-Ucraini.pdf

OCDCPC 6 marzo 2022 n. 873 in materia di vaccinazione da Covid-19 consultabile sul sito:
<https://www.protezionecivile.gov.it/en/normativa/ocdpc-n873-del-6-marzo-2022-ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorio-nazionale-laccoglienza-il-soccorso-e>

Circolare del 3 marzo 2022 resa dal Ministero Salute consultabile unitamente alle altre fonti rilevanti in materia nella sezione “normativa” pubblicata sul sito:

<https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5842&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto>

OCDCPC 13 marzo 2022 n. 876 in materia di trasporto gratuito consultabile sul sito:
<https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-876-del-13-marzo-2022-o>

Ministero dell'Interno - Prot n. 18603 del 3 marzo 2022 ha pubblicato le note dell'Ambasciata Ucraina in Italia in merito al rilascio di certificati provvisori di identità ai cittadini ucraini sprovvisti di documenti e prolungamento della data di validità dei passaporti ucraini. Consultabile sul sito:
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Crisi_Ucraina_note_verbali_Ambasciata_Ucraina.pdf

MINORI Il piano minori stranieri non accompagnati (OCDCPC 876/2022) è consultabile sul sito:

<https://ancitoscana.it/images/ucraina/Pianominoristranierinonaccompagnatidel25marzo20221.pdf>

Approfondimenti e documenti utili al sito di Anci Toscana, pagina dedicata

<https://ancitoscana.it/emergenza-ucraina>